



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/3.11.1/2021/SSPNRR

*Al*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E p.c. a*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia  
[sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Parma e Piacenza  
[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico della DG ABAP

Società Snam Rete Gas S.p.A.  
[ingecos@pec.snamretegas.it](mailto:ingecos@pec.snamretegas.it)

*Oggetto:* [ID VIP: 9631] Progetto "Derivazione per Sestri Levante DN 400 (16") DP 75 bar ed opere connesse".

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale PNRR -PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**



**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



*funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali - Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 64304 del 20.04.2023, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Tale istanza, della Soc. Snam Rete Gas S.p.A è stata trasmessa con nota prot. ENGCOS/COCENORD/43/MAZ del 16.03.2023, acquisita al prot. 44276/MASE del 23.03.2023, successivamente perfezionata con nota del 14.04.2023 acquisita dal MASE al prot. 59813/2023.

Con la medesima nota, nota prot. 64304 del 20.04.2023 il MASE ha comunicato altresì la pubblicazione dell’intera documentazione di progetto sul sito web ministeriale all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it->



**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 6422 del 26.04.2023, ha chiesto alla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio ed ai Servizi II e III della medesima DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o di specificare l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con nota prot. 7318 del 09.05.2023, valutata tutta la documentazione, relativa all'intervento in oggetto pervenuta e pubblicata sul portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che il Serv. II della Direzione Generale, con nota prot. 7759-I del 15.05.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, al momento pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha confermato, per i profili di propria competenza, le richieste comunicate dalle Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia suggerendo che il Proponente si adoperi celermente "al fine di perfezionare con la Soprintendenza stessa l'accordo previsto dal comma 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto".

**CONSIDERATO** che il Serv. III della Direzione Generale, con le note prot. 7428-I del 10.05.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, al momento pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale nonché il parere della Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ha confermato il parere di quest'ultima;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con nota prot. 5757 del 05.06.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che il Serv. III della Direzione Generale, con le note prot. 10353-I del 08.06.2023, valutato anche il parere della SABAP per le province di Parma e Piacenza, pervenuto con nota prot. 5757 del 05.06.2023, ha confermato il parere di quest'ultima;

**CONSIDERATO** che il Serv. II della Direzione Generale, con nota prot. 11304-I del 16.06.2023, valutato anche il parere della SABAP per le province di Parma e Piacenza, pervenuto con nota prot. 5757 del 05.06.2023 ha confermato anche il parere di quest'ultima per le parti di intervento di relativa competenza. In particolare ha ribadito per il territorio emiliano la "condizione che tutte le fasi di scavo siano sottoposte a sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di archeologi specializzati";

A conclusione dell'istruttoria, in relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società *Snam Rete Gas S.p.A.* e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto, e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale, dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, prot. 7318 del 09.05.2023 e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, prot. 5757 del 05.06.2023 e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**



## DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il progetto denominato “Rifacimento metanodotto Derivazione per Sestri Levante DN 400 (16”), DP 75 bar e opere connesse” prevede, come intervento principale, la messa in opera di una nuova condotta DN 400 (16”), di lunghezza complessiva pari a 36,755 km, che sostituirà alcuni tratti del metanodotto “Derivazione per Sestri Levante DN 400/250 (16”/10”), MOP 70 bar” attualmente in esercizio, che verrà dismesso allo scopo di incrementare l’affidabilità e la flessibilità della rete di trasporto.

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni tratti in sostituzione della linea esistente, che sarà dismessa e rimossa solamente in corrispondenza delle percorrenze di nuova progettazione, nonché l’adeguamento di alcune linee secondarie di vario diametro che prendono origine dalla linea principale, al fine di garantire la fornitura del servizio al bacino delle utenze presenti nell’area.

Nel complesso la nuova linea avrà la lunghezza di 36,755 km di cui 7,745 km già esistenti e 29,010 km di nuova realizzazione. Il territorio interessato dall’opera è compreso nelle Regioni Emilia-Romagna, Comune di Albareto (PR) e Liguria, Comuni di Varese Ligure, Carro, Maissana in Provincia di La Spezia e Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Sestri Levante nell’ambito della Città Metropolitana di Genova.

**Più in dettaglio l’intervento prevede le seguenti opere in progetto.**

### **Linea principale:**

Rifacimento Derivazione per Sestri Levante, 36,755 km di cui 7,745 km già esistenti e 29,010 km di nuova realizzazione.

### **Linee secondarie:**

Ricollegamento al Comune di Albareto, 95 m  
Allacciamento al Comune di Varese Ligure, 45 m  
Ricollegamento All. Comune di Varese Ligure, 60 m  
Collegamento Area Trappole ad HPRS1 Casarza Ligure, 85 m  
Ricollegamento a Der. per Sestri Levante, 35 m  
Tubazioni di servizio per Isolation System (3 linee), 90 m  
Variante Torrente Petronio, 585m  
Ricollegamento al Comune di Sestri Levante, 20 m  
Adeguamento cabina HPRS 768/A, 45 m

**Mentre i tratti in dismissione saranno i seguenti:**

### **Linea principale**

Derivazione per Sestri Levante 27,590 km

### **Linee secondarie**

Allacciamento al Comune di Albareto 90 m  
Allacciamento Varese Ligure 80 m  
Derivazione per Sestri Levante – Variante Petronio 595 m  
Allacciamento al Comune di Sestri Levante 20 m



Oltre alle linee sopra elencate, da progetto è prevista la posa delle seguenti condotte provvisorie:

- “Variante Provvisoria Derivazione per Sestri Levante DN 250 (10”), DP 75 bar”, in località Pezze del Comune di Casarza Ligure (GE) della lunghezza di circa 0,165 km che servirà a garantire il flusso di gas durante la realizzazione dei nuovi tratti e degli impianti in progetto e che sarà rimossa una volta che il nuovo metanodotto DN 400 sarà in esercizio;
- in corrispondenza del punto di linea PIL n. 3, in progetto, un’”Interconnessione di monte DN 250 (10”), DP 75 bar”, in località Casa Storta, Comune di Varese Ligure, della lunghezza di circa 0,010 km;
- in corrispondenza del punto di linea PIL n. 3, in progetto, un’”Interconnessione di valle DN 250 (10”), DP 75 bar”, in località Casa Storta, Comune di Varese Ligure, della lunghezza di circa 0,010 km.

Oltre alle linee in progetto si prevede la dismissione e la rimozione della linea esistente, in corrispondenza dei tratti di nuova progettazione. La dismissione riguarda pertanto 27,590 km e comporta anche l’adeguamento (rifacimento e ricollegamento) di alcune linee secondarie di vario diametro che, prendendo origine dalla linea principale garantiscono la fornitura del servizio al bacino di utenze dell’area. Tale adeguamento si attua attraverso la contestuale realizzazione di 9 nuove linee secondarie e la dismissione di 4 tubazioni secondarie esistenti. Inoltre, è previsto l’ampliamento dell’area trappole di Albareto con la realizzazione dell’impianto di riduzione della pressione HPRS-100 in corrispondenza del punto di partenza del tracciato, che terminerà nell’area trappole di Casarza Ligure di nuova realizzazione. In prossimità di quest’ultimo sarà realizzato anche l’impianto di riduzione della pressione HPRS-50 per consentire il “Ricollegamento alla Derivazione per Sestri Levante DN 250 (10”), DP 75 bar”.

E’ prevista, inoltre, in progetto la realizzazione di n. 12 punti impiantistici di linea

- n. 1 punto di intercettazione di derivazione semplice (PIDS);
- n. 5 punto di intercettazione di linea (PIL) dislocati lungo la linea principale;
- n. 1 punto di intercettazione di derivazione importante (PIDI);
- n. 1 punto di intercettazione con discaggia di allacciamento (PIDA), ubicato sulla linea secondaria All. Com. Varese Ligure;
- n. 1 area trappole di partenza con impianto di riduzione HPRS-100, Comune di Albareto (PR);
- n. 1 area trappole di arrivo, Comune di Casarza Ligure (GE);
- n. 1 impianto di riduzione della pressione HPRS-50 ubicato lungo la linea principale nel Comune di Casarza Ligure (GE);
- n. 1 ampliamento impianto HPRS 768/A nel Comune di Sestri Levante (GE);  
e la dismissione di n. 6 punti di linea:
- n. 1 punto di intercettazione con discaggia di allacciamento (PIDA);
- n. 4 punti di intercettazione di linea (PIL);
- n. 1 punti di intercettazione con discaggia di allacciamento (PIDI + PIDA).

Il progetto del Derivazione per Sestri Levante DN400, in continuità con la linea esistente, si sviluppa lungo la direttrice nord-est / sud-ovest. L’intervento parte dalla Regione Emilia – Romagna, nell’Alta Val di Taro, interessando il territorio del Comune di Albareto (PR) per poi valicare la dorsale appenninica ligure, discendere lungo l’Alta Val di Vara, interessando i territori dei Comuni di Varese Ligure, Maissana e Carro afferenti alla provincia della Spezia, fino a terminare nel Genovesato, attraversando in successione il Comune di Castiglione Chiavarese e quello di Casarza Ligure e Sestri Levante, con un intervento puntuale.



## CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SITUATI NEL TERRITORIO LIGURE

### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

#### 1.1 Beni paesaggistici

**1.1.a** Gli interventi, nel complesso, insistono su aree interessate dai seguenti decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

D.M. 24/04/1985 che dichiara *di notevole interesse pubblico l'intero complesso della Val d'Aveto – Monte Penna e Zatta in quanto le alture, su cui si snodano antichi percorsi per l'oltregiogo, si alternano a valli, corsi d'acqua, laghetti e ambienti palustri. A tali caratteristiche si aggiungono i valori estetico tradizionali degli insediamenti abitativi inclusi nella zona che costituiscono, per i nuclei tutt'ora conservati, una preziosa testimonianza dell'opera dell'uomo nel perfetto armonizzarsi con la natura;*

D.M. 24/04/1985 che dichiara *di notevole interesse pubblico il complesso paesistico del monte Gottero e monte Antessio, sito nei comuni di Varese Ligure e Sesta Godano, perché costituito da un complesso di beni immobili di elevato valore ambientale per la presenza di vaste superfici boschive a latifoglie, esso è attraversato dall'antica strada di crinale posta al confine del genovesato con il ducato di Parma, dalla quale si godono ampi panorami sulle valli del Vara e della Magra e sull'appennino tosco-emiliano. L'area include anche agglomerati urbani e strutture antropiche aventi nel complesso notevole valore storico, estetico, tradizionale afferente alla cultura materiale.*

**1.1.b** Gli interventi, nel complesso, insistono o risultano limitrofi ad aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, in particolare:

142 c. 1 lett. c) fiumi torrenti e corsi d'acqua tutelati

142 c. 1 lett. d) montagne eccedenti i 1200 m s.l.m.

142 c. 1 lett. e) circhi glaciali

142 c. 1 lett. f) parchi e riserve

142 c. 1 lett. g) territori coperti da foreste e boschi

142 c. 1 lett. h) usi civici

142 c. 1 lett. m) zone di interesse archeologico

**1.1.c** Gli interventi, nel complesso, insistono su aree classificate nel P.T.C.P. della Regione Liguria, Assetto Insediativo come

ID-MO-A (Insediamenti Diffusi - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A),

IS-MO-B (Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B),

IS-MA (Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO),

ANI-MA (Aree non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO),

NI-MA (Nuclei Isolati - Regime normativo di MANTENIMENTO),

NI-CO (Nuclei Isolati - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO);

Inoltre nell'areale degli interventi sono presenti manufatti classificati come ME (Manufatti Emergenti - Regime normativo di CONSERVAZIONE).



## 1.2 Beni architettonici

In merito ai vincoli puntuali, tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, si rileva che gli interventi impiantistici e di linea (che comprendono anche le attività di dismissione) si collocano in contesti territoriali non in grado di determinare interferenze vedutistico-percettive significative.

Il più rilevante in termini di vicinanza rispetto agli interventi, è riferibile all'area dei resti del Castello dei Fieschi sul monte Tanano sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, con provvedimento del Ministero della Educazione Nazionale, notificato in data 2 dicembre 1934.

Dalla consultazione dell'elenco regionale si osserva che le aree interessate dalle opere in progetto e in dismissione non sono caratterizzate dalla presenza di Alberi Monumentali.

## 1.3 Beni archeologici

I beni archeologici dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 del D.Lgs.42/2004) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze (meno di 500 metri) sono:

in Comune di Maissana: Valle e Rocca di Lagorara: Dispersione di materiali fittili di interesse archeologico DDR 05/12/1992 (n 070236);

in Comune di Castiglione Chiavarese: 1.2.a Miniera preistorica di Monte Loreto DDR 07/02/2007 (distanza dall'opera 490 metri).

## **2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

### 2.1 Beni paesaggistici

L'infrastruttura in progetto è costituita da una linea completamente interrata e da una serie di impianti fuori terra, di cui n. 7 in territorio ligure.

Per quanto concerne la linea interrata, l'intervento apporta principalmente trasformazioni paesaggistiche di tipo reversibile e a breve termine, limitate alla sola fase di cantiere riferibili all'apertura della pista, allo scavo e alla posa della condotta. Non saranno modificate le destinazioni di uso del suolo e, al termine delle operazioni di posa della condotta, si procederà al ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interessate dai lavori (che, nel caso di territori boschivi, prevedono l'inerbimento e la messa a dimora di elementi arbustivi ed arborei in grado di avviare i processi evolutivi della vegetazione che condurranno alla ricostituzione della copertura vegetazionale originaria). Al termine delle attività di cantiere e dei successivi ripristini morfologici e vegetazionali, è prevista la ricostituzione delle condizioni originarie paesaggistiche. Tali opere potranno pertanto determinare qualche impatto paesaggistico unicamente in fase di cantiere ma, se in tale fase si avrà cura di procedere alla rimozione delle specie aliene invasive presenti a livello puntiforme (come ad es. Robinia pseudoacacia) procedendo allo smaltimento del materiale di risulta secondo le normative vigenti al fine di evitare la diffusione per via vegetativa di tali specie, nonché a intervenire con azioni di ripristino della copertura arborea, arbustiva ed erbacea secondo le modalità definiti dall'allegato REL-FAUN-13014 e posizionando, per quanto riguarda le essenze arboree, strutture di protezione individuali (shelter) finalizzati a limitare le perdite causate, nei primi anni di impianto, dall'azione di brucatura di ungulati come caprioli e daini, una volta trascorso il tempo necessario alla ricostituzione della copertura vegetazionale non potranno determinare impatti paesaggistici significativi a lavori ultimati.

Per quanto riguarda le aree interessate dalla presenza di impianti fuori terra, si evidenzia che l'**Area Trappole 2** e l'**impianto HPRS1**, nel Comune di Casarza Ligure, non risultano sottoposte ad alcun vincolo paesaggistico. Il contesto paesaggistico in cui si collocano gli impianti è ascrivibile alla piana alluvionale del torrente Petronio. Il sito di intervento andrà ad interessare l'area di fondovalle compresa fra la località Battilana e la località Bargonansco dove il contesto paesaggistico presenta conurbazioni di fondovalle,





avvenute sostanzialmente negli anni '60 e '70 che hanno modificato la tessitura insediativa e agraria tradizionale inserendo una eterogenea tipologico-insediativa in cui le edificazioni residenziali, rurali, artigianali e industriali spesso si mescolano convivendo una a ridosso dell'altra, specialmente lungo l'asse viario della SS523.

L'Area Trappole n. 2 e l'impianto HPRS1 andranno pertanto ad interessare un contesto paesaggistico nel quale prevale la componente urbana. Nello specifico aree originariamente agricole che oggi risultano molto frammentate, spesso confinanti con edificazioni artigianali, commerciali e residenziali, comprese nell'area che si interpone fra la SS523 e il corso del torrente Petronio. Nel dettaglio l'Area Trappole n.2 (circa 40,00 x 32,00 m) e l'impianto HPRS1 (circa 54,00 x 42,00 m), sebbene di dimensioni non contenute, andranno a interessare rispettivamente aree in parte incolte, o in abbandono, e in parte a coltivo.

L'aspetto dimensionale se rapportato alle edificazioni artigianali limitrofe non appare fuori scala. In particolare, la realizzazione degli impianti descritti non è connotata dalla costruzione di elementi volumetrici ad alto impatto percettivo. Al contrario, come si evince dalle fotosimulazioni, saranno presenti principalmente delle apparecchiature e degli elementi impiantistici di dimensioni ridotte a basso impatto percettivo. Gli unici elementi volumetrici sono ascrivibili a due edificazioni di locali tecnici siti nell'area dell'impianto HPRS1, caratterizzati da una volumetria contenuta con caratteristiche tipologico-formali uniformi con il contesto limitrofo (intonaci, colori, tipologie di copertura in laterizio e in generale formalismi analoghi all'edilizia circostante).

Per l'Area Trappole n.2 e l'impianto di riduzione HPRS1 saranno realizzati interventi di mitigazione a verde perimetrale che schermano la percezione visiva diretta sugli impianti, sia rispetto ai fruitori della strada sia da parte dei residenti o posti nei fabbricati limitrofi.

Gli interventi di mitigazione saranno realizzati con la messa a dimora di specie arboree e arbustive coerenti con il contesto paesaggistico indagato (Orniello *Fraxinus ornus*, Carpino nero *Ostrya carpinifolia*, Ciliegio *Prunus avium*, Nocciolo *Corylus avellana*, Sanguinella *Cornus sanguinea* e Biancospino *Crataegus monogyna*).

In relazione alle caratteristiche descritte si ritiene che la realizzazione dell'impianto Area Trappole n. 2 e impianto di riduzione HPRS1 risultino coerenti con le fisionomie paesaggistiche del luogo. Non si rilevano previsioni di eventuali effetti di trasformazione paesaggistica tali da determinare incompatibilità fra gli interventi e l'ambito territoriale analizzato.

Anche l'adeguamento della cabina **HPRS 768/A**, nel Comune di Sesti Levante, ricade in area non sottoposta a tutela paesaggistica. Il contesto in cui si inserisce la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto è connotato da un'area residuale contermina all'alveo fluviale del Petronio a sua volta inserita in un ambito più ampio fortemente urbanizzato e condizionato anche da assi viari stradali, autostradali e ferroviari.

L'adeguamento della cabina HPRS 768/A (circa 18,00 x 28,00 m) consiste sostanzialmente nella realizzazione di soli apporti impiantistici inseriti in un contesto urbano molto eterogeneo, in cui dominano fabbricati caratterizzati da un alto indice di fabbricabilità.

In ragione delle peculiarità territoriali e degli elementi costitutivi del progetto si ritiene che l'intervento non apporterà alterazioni percettive sulle caratteristiche del paesaggio urbano interessato.

A completamento dell'ampliamento saranno realizzati interventi di mitigazione a verde perimetrali che schermano la percezione visiva diretta sugli impianti sia rispetto ai fruitori della strada Contrada Pestella sia rispetto ai residenti dei fabbricati circostanti.

Il **PIL n. 5**, nel Comune di Castiglione Chiavarese, ricade in zona tutelata ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004.

La realizzazione del punto di linea si colloca sulla dorsale secondaria M. Bastia – Il Poggio a circa 700 m s.l.m. Il PIL andrà ad interessare l'area prossima a cima "Il Poggio", un ambito posto fra aree di crinale, coperte da boschi e aree di versante caratterizzate da terrazzamenti e coltivi in parte in abbandono.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it



L'area in cui si inserisce il PIL n. 5 è vincolata sia ai sensi dell'art. 136 come Bellezze di Insieme sia ai sensi dell'art. 142 lett. g) poiché interessa una limitata porzione di copertura boschiva.

L'area tutelata ai sensi dell'art. 136 comprende un territorio molto ampio. Dallo spartiacque appenninico, presso il M. Zatta, l'area si estende lungo tutto il versante ligure interessando le diverse dorsali che dal crinale dipartono a pettine sino al litorale. Il principale elemento caratterizzante l'area tutelata è l'affermazione di vedute panoramiche e le estese aree naturali dei boschi.

La realizzazione del PIL n. 5 (circa 10,00 x 8,60 m) andrà a collocarsi presso un'area con alcuni fabbricati preposti probabilmente a riserva idrica e a servizio delle aree agricole con edificazioni sottostanti. Il PIL andrà ad inserirsi in un ambito che interesserà una parte marginale dell'area boschiva di contorno alla strada e all'ambito nel quale si collocano i fabbricati esistenti. La strada di servizio al PIL n. 5 riutilizzerà la strada esistente di accesso ai fabbricati non andando quindi ad interessare nuove aree limitrofe. Concludendo, si rileva che il contesto paesaggistico interessato dagli interventi appare già condizionato dalla presenza di altre funzioni esistenti. Nel sito la componente naturale, rappresentata dall'omogeneità delle superfici boschive, risulta interrotta. Poiché il sito d'intervento si inserisce in un'area contermina all'ambito boschivo, nella parte retrostante agli edifici esistenti, risulterà praticamente non visibile dall'esterno e non apporterà interferenze di tipo percettivo sulla componente di panoramicità, qui assai ristretta, dell'area tutelata ai sensi dell'art. 136 come Bellezze di Insieme.

Al termine della realizzazione del punto di linea si prevede comunque l'inserimento di una mitigazione perimetrale dell'area con specie tipiche dell'ambito indagato (Alloro *Laurus nobilis*, Ginestra odorosa *Spartium junceum*, Corbezzolo *Arbutus unedo*, Mirto *Myrtus communis*).

Gli interventi di mitigazione costituiranno uno schermo continuo che ridurrà ulteriormente la percezione della presenza dell'impianto, nel contesto paesaggistico.

In relazione alle peculiarità paesaggistiche descritte, alle caratteristiche dimensionali dell'intervento e agli interventi di mitigazione si ritiene che la realizzazione del PIL n. 5 risulti ammissibile con le fisionomie paesaggistiche del luogo. Non si riscontrano previsioni, in merito ad eventuali trasformazioni paesaggistiche, tali da determinare incompatibilità fra l'intervento e l'ambito territoriale analizzato.

Nel Comune di Varese Ligure sono presenti n. 3 impianti fuori terra: PIL n. 2, PIL n. 3 e PIDI n. 4.

I PIL n. 2 e n. 3 insistono su aree non sottoposte a tutela.

L'impianto **PIL n. 2** è caratterizzato da dimensioni contenute (circa 10,0 x 8,60 m), andrà ad inserirsi in un contesto paesaggistico prossimo al crinale di M. Tanano, un'area interessata dalla presenza diffusa di aree boschive che vedono l'affermarsi di querceti a roverella, cerro e nei versanti più umidi anche di castagno spesso associato ad acero, carpino bianco, nocciolo, ciliegio selvatico. L'ambito di intervento, sebbene inserito in un contesto semi-naturale, non risulta interessato da tutele paesaggistiche ai sensi del Codice. Tale circostanza è dovuta alla presenza di diffuse aree a sfalcio e pascolo, prossime alle edificazioni rurali, che hanno sostituito storicamente i boschi. Il punto di linea andrà ad interessare un ambito prativo, prossimo alla SS523, che lambisce le aree boschive di versante. La strada di accesso all'impianto riutilizzerà la strada esistente a servizio dei terreni limitrofi che diparte dalla vicina SS523 per cui non saranno apportate modificazioni ulteriori nel contesto paesaggistico. A completamento del PIL n. 2 sarà realizzato un mascheramento costituito dall'introduzione di una siepe perimetrale composta da specie arbustive specifiche che caratterizzano l'intorno paesaggistico analizzato (Ginestra odorosa *Spartium junceum*, Corbezzolo *Arbutus unedo*, Mirto *Myrtus communis*, Caprifoglio mediterraneo *Lonicera implexa* e Citiso *Cistus supp.*).

Dal punto di vista percettivo, in funzione della tipologia dimensionale dell'intervento, della collocazione sul territorio e degli interventi di mascheramento, è plausibile supporre che non vi siano modificazioni della qualità vedutistico-percettiva che caratterizza l'ambito paesaggistico esaminato. In relazione alle caratteristiche descritte si ritiene che la realizzazione del punto di linea risulti coerente con le fisionomie paesaggistiche del luogo. Non si rilevano previsioni in merito ad eventuali trasformazioni paesaggistiche tali da determinare incompatibilità fra l'intervento e l'ambito territoriale analizzato.



L'impianto **PIL n. 3** andrà a collocarsi lungo la dorsale secondaria già descritta per il PIL n. 2. In questo caso è interessata la parte finale del percorso per cui le quote sono molto più basse (circa 390 m rispetto ai 700 m slm del precedente). Il sito si colloca dove la dorsale secondaria separa la Valle del fiume Vara dalla Valle del torrente Stora. Si tratta di un'area posta in fregio alla strada che conduce a Teviggiò, un ambito di margine influenzato più dalla presenza commista di vegetazione pioniera e specie invasive, privo di connotazioni naturali o di interesse paesaggistico. Poiché l'impianto sarà direttamente collegato con la strada esistente non risulterà necessario realizzare una strada di servizio di collegamento. A completamento della realizzazione del punto di linea è previsto l'intervento di mascheramento con specie arbustive specifiche che caratterizzano l'intorno paesaggistico analizzato (Ginestra odorosa *Spartium junceum*, Corbezzolo *Arbutus unedo*, Mirto *Myrtus communis*, Caprifoglio mediterraneo *Lonicera implexa* e Citiso *Cistus spp.*). Dal punto di vista percettivo, vista la tipologia dimensionale dell'intervento, la collocazione sul territorio e gli interventi di mascheramento, si valuta che non vi siano modificazioni della qualità vedutistico-percettiva che caratterizza l'ambito paesaggistico esaminato. In relazione alle caratteristiche descritte si ritiene che la realizzazione del PIL risulti coerente con le fisionomie paesaggistiche del luogo. Non si rilevano previsioni in merito ad eventuali trasformazioni paesaggistiche tali da determinare incompatibilità fra l'intervento e l'ambito territoriale analizzato.

Il punto di linea **PIDI n. 4** (circa 13,20 x 11,50 m) si colloca nella piana del torrente Torza dove quest'ultimo, a poche centinaia di metri, confluisce nel fiume Vara. Il contesto è caratterizzato dal paesaggio agrario sebbene oggi, in gran parte, non più legato a scopi produttivi con diversi terrazzamenti abbandonati. Una buona parte delle edificazioni presenti nell'area sono state nel tempo riconvertite a scopi solo residenziali. Il PIDI n. 4 va ad inserirsi in un'area prativa, tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. c) in quanto prossima al corso del torrente Torza. Come si evince dalla fotosimulazione l'ambito interessato dal PIDI è caratterizzato da un'antropizzazione agraria diffusa alla quale si contrappone il paesaggio naturale e semi-maturale dei boschi ripariali che si collocano alle spalle del sito di intervento a sud-sudest lungo il torrente Stora. L'intervento andrà ad inserirsi in un contesto privo di rilevanze naturali caratterizzato dalla presenza di aree a prato limitrofe alla strada e a case di campagna. La strada di accesso all'impianto sarà realizzata in analogia a quelle esistenti di campagna ovvero in terra e ghiaia completamente permeabile. La parte iniziale riutilizzerà la strada esistente per poi allungarsi di pochi metri. A completamento dell'opera si realizzerà il mascheramento perimetrale dell'area con l'inserimento di specie idonee (Ontano *Alnus glutinosa*, Pioppo nero *Populus nigra*, Salice bianco *Salix alba*, Sanguinella *Cornus sanguinea*). In relazione alle peculiarità paesaggistiche descritte, alle caratteristiche dimensionali dell'intervento e alla mitigazione perimetrale, si ritiene che la realizzazione del PIDI n. 4 risulti coerente con le fisionomie paesaggistiche del luogo. Non si riscontrano previsioni, in merito ad eventuali trasformazioni paesaggistiche, tali da determinare incompatibilità fra l'intervento e l'ambito territoriale analizzato.

Si evidenzia che **per le aree previste in dismissione** dovrà necessariamente essere prevista la rinaturalizzazione attraverso la messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee coerenti con l'assetto vegetazionale del sito.

## 2.2 Beni architettonici

Allo scopo di escludere ogni genere di interferenza visiva tra l'impianto e il monumento denominato Castello dei Fieschi sul monte Tanano, è previsto che l'intervento venga eseguito in profondità con tecnica *trenchless* realizzando il "Microtunnel Fieschi" (km 17,100 circa di progetto). A tutela del bene culturale sarà necessario che, durante l'esecuzione del tunnel, vengano effettuati costanti monitoraggi dei resti storici in modo da adottare tutte le misure utili ad escludere qualsiasi forma di danneggiamento del manufatto in questione.

## 2.3 Beni archeologici

Si valuta che il *Documento di valutazione archeologica preventiva* comprensivo di sei allegati (Schede di Ricognizione; Schede di lettura carotaggi geologici; NR20045-PG-POA-D-13218\_r0 "Carta delle presenze



archeologiche”; NR20045-PG-CVS-D-13216\_r0 “Carta delle Unità di Ricognizione e della Visibilità dei suoli”; NR20045-PG-RAP-D-13217\_r0 “Carta del potenziale archeologico”; NR20045-PG-POA-D-13231\_r0 “Carta del rischio archeologico) realizzato sulla base dell’analisi delle tutele archeologiche, della ricerca bibliografica e d’archivio, della lettura della geomorfologia del territorio, della lettura archeologica dei carotaggi geologici, della ricognizioni, della fotointerpretazione (art. 25 c.1 del D.Lgs 50/2016) restituisca un quadro affidabile sulla base delle conoscenze attuali del potenziale archeologico della reale interessato dall’opera in oggetto.

Il *Documento di valutazione archeologica preventiva* evidenzia come diversi tratti interessati dall’intervento siano caratterizzati dalla presenza di evidenze archeologiche o rivestano un potenziale archeologico indiziato da altre fonti (archivistiche, bibliografiche, topografiche)

L’esame degli elaborati progettuali - in particolare dell’allegato *Carta di dettaglio del rischio archeologico* - induce questo Ufficio ad esprimere la necessità di **sottoporre l’intervento in argomento al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico** ai sensi dell’art. 25 c.3 del D.Lgs 50/2016.

Si comunica pertanto che si valuta necessaria l’effettuazione delle indagini archeologiche di seguito descritte, la cui modalità di realizzazione potrà essere meglio dettagliata a seguito di sopralluoghi da parte del personale della Soprintendenza competente:

**a) SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI IN ESTENSIONE nelle aree indicati quale **a rischio archeologico alto** nell’allegata *Carta del rischio***

**In comune di Varese Ligure - loc. Iolarea (R\_VAL. UT\_VAL006 R\_VAL. UT\_VAL007):** dove è stato segnalato un rischio alto per la presenza di murature che potrebbero essere pertinenti a un muro di cinta nei seguenti tratti:

UT\_VAL. UT\_VAL002: “La presenza di una serie di strutture per regimentare il corso del fiume o comunque come recinzioni/fortificazioni impone cautela. Il deposito potrebbe essere conservato, non è possibile ipotizzare quote di frequentazione antica”

**In comune di Casarza Ligure: tratto tra località Pezze, Battilana e Casati (R\_CSL011, R\_CSL010, R\_CSL009, R\_CSL008)** per la presenza delle murature UT\_CSL002 e UT\_CSL003, che suggeriscono la possibile presenza di un insediamento, dotato di muro di cinta con funzione di argine, probabilmente di origine antica.

UT\_CSL002: “Muro di notevole spessore (circa 1,2 m) realizzato con un doppio paramento di blocchi di pietra sbozzati e lavorati; è visibile in alcuni punti il nucleo, con pietrame e malta. Il muro doveva essere un muro di protezione, probabilmente una fortificazione o comunque un argine o sistema per proteggere dalle acque l’area dell’abitato. Probabilmente di origine antica, è stato in uso e via via ripristinato fino a pochi decenni fa”

UT\_CSL003: “... serie di murature che descrivono aree recintate e allineamenti. Si tratta di muri realizzati con una tecnica abbastanza difficile da caratterizzare, con blocchi di dimensioni non grandi, lavorati, messi in opera a secco. Difficile darne una datazione, potrebbero essere riferibili a sistemazioni rurali ma anche a edifici (capanne, stalle)”

**b) SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI O ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA, secondo le valutazioni che verranno effettuate dalla Soprintendenza competente nel corso di sopralluoghi, nelle aree individuate come **a rischio archeologico medio o medio alto** nell’allegato *Carta del rischio*:**

**In comune di Varese Ligure, nei seguenti tratti in prossimità del Pian d’Ormea, Altura loc. Costa Meeia, Meeia di Sopra (R\_VAL039, R\_VAL013R\_VAL024, R\_VAL028):** per la presenza di un potenziale archeologico non valutabile e di alcune UT.

R\_VAL039: Area priva di elementi di Rischio archeologico medio per la presenza di un potenziale archeologico non valutabile. Il contesto circostante è privo di elementi di interesse

R\_VAL013: Rischio archeologico medio per la presenza di un potenziale archeologico non valutabile. Il contesto circostante è privo di elementi di interesse

UT\_VAL004 in R\_VAL024: La presenza di alcune strutture (UT\_VAL004) sulla sponda del fiume Vara potrebbe indicare una frequentazione storica, di età medievale o post-medievale. Il progetto potrebbe interessare contesti con dati archeologici; la presenza di numerose aree prive di elementi affioranti permette di valutare eventuali soluzioni a impatto minore



UT\_VAL005 in R\_VAL028: La presenza di UT\_VAL005 impone cautela. Il deposito sembra non avere una consistenza significativa e il materiale si presenta poco concentrato. Le lavorazioni previste sono comunque molto limitate e questo permette di ridurre il rischio

**In comune di Maissana**, nei seguenti tratti Case Pogge, Villa Maghella (*R\_MAI015, R\_MAI013, R\_MAI014, R\_MAI011*) per la presenza anche di alcune UT.

UT\_MAI002 e UT\_VAL004 in R\_MAI015: La presenza di alcune strutture (UT\_VAL004) sulla sponda del fiume Vara e nell'interno (UT\_MAI002) potrebbero indicare la presenza di una frequentazione antica, probabilmente di età medievale o post-medievale. Il progetto potrebbe interessare contesti con dati archeologici; la presenza di numerose aree prive di elementi affioranti permette di valutare eventuali soluzioni a impatto minore

UT\_MAI002 in R\_MAI013 e \_MAI014: La presenza di alcune strutture (UT\_MAI002) potrebbero indicare la presenza di una frequentazione antica, probabilmente di età medievale o post-medievale. Il progetto potrebbe interessare contesti con dati archeologica; la presenza di numerose aree prive di elementi affioranti permette di valutare eventuali soluzioni a impatto minore

R\_MAI011: La presenza di una struttura muraria non meglio identificata deve imporre cautela, ma l'area è interessata da lavorazioni marginali

**In comune di Castiglione Chiavarese:**

**tracciato tra località Bastia/Poggio, sopra San Pietro Frascati** (*R\_CCV\_18; R\_CCV\_12*) per la presenza di UT\_CCV003

UT\_CCV003: "Sono stati individuate lungo il fianco della collina una serie di enormi blocchi di pietra, non lavorati o solo sbazzati, in parte ammassati e in parte allineati a costruire un terrazzamento o muro di delimitazione. Potrebbe essere un'opera antropica, realizzata sfruttando alcuni affioramenti naturali, che potrebbe essere interpretabile come fortificazione di un insediamento nella sommità del Monte Bastia"

- **tracciato località Moggio, Baresi, Poggio** (*R\_CCV\_08; R\_CCV\_09; R\_CCV\_10*) per la presenza di un potenziale archeologico non valutabile.

- **tracciato tra Casali di Sopra e San Pietro Frascati** (*R\_CCV\_03, R\_CCV\_04, R\_CCV\_05*) per la presenza di UT\_CCV002 UT\_CCV003;

UT\_CCV002: "Muro di terrazzamento/contenimento del fianco della collina, realizzato con blocchi di medie dimensioni, lavorati e messi in opera a secco. Presente una scala, ricavata nello spessore del muro".

**In comune di Casarza Ligure**

- **tracciato presso località Pezze** (*R\_CSL012*) per la presenza delle murature UT\_CSL002 e UT\_CSL003, che suggeriscono la possibile presenza di un insediamento, dotato di muro di cinta con funzione di argine, probabilmente di origine antica.

**c) ASSISTENZA ARCHEOLOGICA** nelle aree individuate come **a rischio basso** nell'allegato *Carta del rischio*.

Si rimanda al proposito a quanto evidenziato a pag. 106 della *Verifica preventiva dell'interesse archeologico* laddove si riporta quanto segue: "Da sottolineare che, nelle modalità operative previste dal Committente, è prevista la presenza di un archeologo in tutte le attività di scavo e movimento terra, anche nelle aree con rischio minore: possiamo considerare questa organizzazione come una ulteriore valida mitigazione del rischio"

Considerato che circa il 54% delle aree oggetto della ricognizioni hanno presentato un valore di visibilità nullo o assimilabile (pag. 88 della *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) a causa della vegetazione, si prescrive la realizzazione di **un'ulteriore ricognizione di superficie, preliminare rispetto al avvio degli scavi di cantiere, dopo la pulizia del tracciato**, in quelle aree in particolare in cui era stata riscontrata una scarsa o nulla visibilità dei suoli a causa della vegetazione.

Pertanto a seguito delle valutazioni sopra indicate **questa Soprintendenza Speciale esprime parere favorevole** alla realizzazione del progetto per la parte situata nel territorio ligure. Resta inteso che ciò è subordinato al preliminare adempimento di quanto prescritto e fermo restando che potrà rendersi necessario richiedere varianti progettuali di parte del tracciato qualora gli esiti delle indagini archeologiche preliminari portino alla luce evidenze archeologiche la cui tutela risulti incompatibile con la realizzazione di parti dell'intervento (si veda in merito quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 art. 25) e qualora, nel corso dell'intervento in profondità con tecnica trenchless in corrispondenza del monumento denominato Castello dei Fieschi sul monte Tanano ("Microtunnel Fieschi" - km 17,100 circa di progetto) i prescritti monitoraggi dei resti storici facessero emergere problematiche connesse con la tutela del manufatto vincolato.



Inoltre, si evidenzia che le trasformazioni di cui al PIL n. 5 e al PIDI n. 4 necessitano dell'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per la quale si esprimono le seguenti valutazioni.

#### **PIL n. 5**

Il **D.M. 24/04/1985** che dichiara di notevole interesse pubblico l'intero complesso della Val d'Aveto – Monte Penna e Zatta che include quella dell'intervento oggetto di istanza in quanto le alture, su cui si snodano antichi percorsi per l'oltregiogo, si alternano a valli, corsi d'acqua, laghetti e ambienti palustri. A tali caratteristiche si aggiungono i valori estetico tradizionali degli insediamenti abitativi inclusi nella zona che costituiscono, per i nuclei tutt'ora conservati, una preziosa testimonianza dell'opera dell'uomo nel perfetto armonizzarsi con la natura.

Inoltre l'**art. 142 comma 1 lettera g)** del Codice che sottopone a tutela l'area oggetto di intervento poiché interessa una limitata porzione di copertura boschiva;

Infine tale intervento ricade in una zona classificata nel P.T.C.P. della Regione Liguria, Assetto Insediativo come **IS-MA** (Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO) per le quali la norma, all'art. 52, indica che:

1. *Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempre che questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.*
2. *L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.*
3. *Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.*

Esaminati gli elaborati relativi all'intervento denominato PIL n. 5 e accertato che le proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione predisposta risultano compatibili con i sopra citati valori tutelati, anche ai sensi dell'art. 146, comma 8 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio **questa Soprintendenza Speciale esprime parere favorevole** agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali in quanto l'installazione proposta, collocata presso un'area con alcuni fabbricati quindi già condizionata dalla presenza di altre funzioni esistenti, interessa una parte marginale dell'area boschiva. La strada di servizio al PIL n. 5 riutilizzerà la strada esistente di accesso ai fabbricati non andando quindi ad interessare nuove aree limitrofe e il bosco renderà l'impianto pressoché non visibile dall'esterno. L'impianto non apporterà interferenze di tipo percettivo sulla componente di panoramicità dell'area tutelata ai sensi dell'art. 136 come Bellezze di Insieme e verrà comunque mitigato con specie tipiche dell'ambito indagato che costituiranno uno schermo continuo che ridurrà ulteriormente la percezione della presenza dell'impianto, nel contesto paesaggistico.

#### **PIDI n. 4**

L'**art. 142 comma 1 lettera c)** del Codice che sottopone a tutela l'area oggetto di intervento in quanto prossima al corso del torrente Torza l'intervento ricade inoltre in una zona classificata nel P.T.C.P. della Regione Liguria, Assetto Insediativo come **IS-MA** (Insediamenti Sparsi - Regime normativo di Mantenimento).

Esaminati gli elaborati relativi all'intervento denominato PIDI n. 4, accertato che le proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione predisposta risultano compatibili con i sopra citati valori tutelati, anche ai sensi dell'art. 146, comma 8 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, questa Soprintendenza Speciale esprime parere favorevole agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali in quanto l'installazione proposta, collocata in un contesto un tempo destinato ad uso agrario e oggi in parte



abbandonato e in parte convertito a scopi residenziali, non conserva i caratteri naturali presenti alle spalle del sito. La strada, che riutilizzerà la parte iniziale esistente per poi allungarsi di pochi metri, sarà realizzata in analogia a quelle esistenti di campagna ovvero in terra e ghiaia completamente permeabile. L'impianto verrà inoltre adeguatamente mitigato dall'inserimento di vegetazione di specie ricorrenti nell'ambito di riferimento.

## CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SITUATI NEL TERRITORIO EMILIANO

### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

#### 1.1. Beni paesaggistici

- 1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico: *D.M. del 1 agosto 1985, area denominata «Casa Ghirardi» e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia PR (ai sensi dell'art. 136, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e smi).*
- 1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice: comma 1, **lettera c)** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; **lettera d)** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; **lettera f)** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; **lettera g)** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018); **lettera h)** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- 1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: *Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Parma, approvato con atto D.C.P. n. 71 del 7 luglio 2003 (aggiornamento);*
- 1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: *art. 9. Sistema dei crinali e sistema collinare; - art. 17. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; - art. 18. Incassi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; - art. 19. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; - art. 22 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane; - art. 25 Zone di tutela naturalistica. Per quanto riguarda il PTCP: fascia contermina al T. Gotra, ricadono entro l'ambito del PTCP disciplinato ai sensi dell'art. 12 "Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua"; con le prescrizioni dell'art. 12 che recepiscono sia i contenuti dell'art. 17 del PTPR "zone di tutela dei caratteri ambientali" attraverso una maggiore definizione cartografica, sia i contenuti del Piano per l'Assetto Idrogeologico PAI. Analogamente vi è il tratto corrispondente all'intervento di attraversamento del torrente Gotra, disciplinato ai sensi dell'art. 13 del PTCP "Zone di deflusso e di piena" che recepisce i contenuti prescrittivi sia degli artt. 17, 18 del PTPR sia quelli del PAI. Il progetto interesserà il torrente Arcina presso la frazione di Codogno dove si prevede la realizzazione dell'omonimo Microtunnel facente parte di altro progetto. Gli ambiti che interessano direttamente il torrente sono disciplinati dal PTCP ai sensi dell'art. 12bis "Corso d'acqua meritevole di tutela". Nel dettaglio il comma 2 lett. c) recita "...tratti arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela, elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine". Le disposizioni dell'art. 12 bis valgono per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 delle Norme del PTPR. Il PTPR ai sensi dell'art. 34 non individua il T. Arcina quale corso d'acqua meritevole di tutela, tuttavia il PTCP, alla scala provinciale, lo inserisce nell'allegato 5. L'art. 12 bis consente alla scala comunale di definire fasce di tutela da individuare secondo metodologia definita dalle Norme del PAI e in seguito disciplinate ai sensi dell'art. 12 e 13 del PTCP. Risulta coinvolta la lett. b) le aree boscate disciplinate ai sensi dell'art. 10 del PTCP; inoltre l'intervento si colloca nell'Unità di Paesaggio 9*



“Montagna del Taro e del Ceno” e rispettive sub-unità di paesaggio n. 9.1 “Bassa montagna ovest” e 9.3 “Piana di Borgotaro”.

- 1.1.e. indicazione della presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: *nell’area vasta si trovano i vincoli precedentemente citati. Infine, è presente ZSC codice IT4020026 Boschi dei Ghirardi;*

### 1.2. Beni architettonici

- 1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: *i beni tutelati più prossimi all’area sono edifici a carattere religioso (chiese, campanili, oratori, complessi parrocchiali, etc.) che si posizionano all’interno di frazioni rurali quali: Campi, Gotra, Buzzo, Casale, S. Quirico, Codogno, Cacciarasca, Folta, Groppo, ecc..., o ambito urbano del Comune di Albareto. A tal proposito resta un utile riferimento il Webgis del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, curato dal Segretariato Regionale MiC;*
- 1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12): *non sono rilevati;*
- 1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: *Il PSC del Comune di Albareto individua nell’areale di scala vasta diversi insediamenti sparsi di interesse storico architettonico.*

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

### 2.1. Beni paesaggistici

- 2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi della Relazione paesaggistica. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica: *l’area dell’impianto ricade in ambiti di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del Codice come sopra indicati. Gli interventi descritti nella relazione sono stati progettati con lo scopo di minimizzare le interferenze con il territorio evitando le aree a più alto valore naturalistico attraverso l’adozione di una serie di misure tecnico-operative finalizzate a contenere gli effetti indotti dalle attività di costruzione dell’opera sull’ambiente in generale e sulle aree con vincolo paesaggistico, in particolare. I tratti più impegnativi sono attraversati con tecnologia trenchless, che consente di evitare ogni interferenza paesaggistica. Da quanto valutato nello studio emerge che la condizione paesaggistica a seguito dell’intervento può essere valutata non dissimile dalla condizione territoriale ante operam. Infatti, la realizzazione del progetto “interventi di adeguamento del metanodotto di Derivazione per Sestri Levante DN400 (16”) DP 75 bar” prevede opere che, nella fase di esercizio, sono rappresentate da linee completamente interrato e quindi invisibili, ad esclusione degli impianti e dei punti di linea. Le trasformazioni sono sostanzialmente di tipo a breve termine e reversibili, in quanto riferite alla sola fase di cantiere. Al termine dei lavori saranno messi in atto tutti gli interventi di mitigazione e ripristino morfologico e vegetazionale che consentiranno un’ottima integrazione dell’opera nel contesto paesaggistico.*
- 2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: *Procedimento unico;*
- 2.1.c la *Relazione paesaggistica* è presente in quanto l’area è soggetta a tutela paesaggistica, ed è conforme al DPCM 12/12/2005;

### 2.2. Beni architettonici

- 2.2.a analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze: *gli impatti indotti sui beni tutelati o vincolati sono stati ridotti tramite l’adozione di una serie di misure tecnico-operative finalizzate a contenere gli effetti indotti dalle attività di costruzione dell’opera sull’ambiente.*

### 2.3. Beni archeologici

- 2.3.b Con specifico riferimento al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, questo Ufficio comunica di aver acquisito la documentazione archeologica prodotta dal dott. Massimo





Pianigiani per la Soc. Coop. Archeologica A.R.A prevista, sensi del comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, come parte integrante del progetto definitivo dell'opera. Da tale relazione - tenuto anche conto delle caratteristiche dei lavori di scavo previsti per la realizzazione delle opere e del territorio interessato dal progetto - emerge un quadro di rischio archeologico complessivamente poco elevato. Si ritiene, pertanto concluso il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

### 3. PARERE IN ORDINE AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

La Soprintendenza competente per territorio, esaminati gli elaborati progettuali, la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, rilevato che l'impianto in questione coinvolge direttamente i beni soggetti a tutela paesaggistica e che l'adozione di una serie di misure tecnico-operative finalizzate a contenere gli effetti indotti dalle attività di costruzione dell'opera sull'ambiente ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento, nel rigoroso rispetto della prescrizione di seguito elencata:

1. Con la finalità di tutelare il paesaggio, che caratterizza il territorio interessato dal progetto in oggetto, nell'intento di garantire un migliore inserimento paesaggistico delle opere, andranno salvaguardate le aree boscate interferenti con l'impianto in questione;

### 4. PARERE IN ORDINE AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Sulla base degli elementi emersi dalla relazione di archeologia preventiva precedentemente indicata si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere con le seguenti prescrizioni.

Tenuto conto:

- del fatto che le opere in progetto attraversano un territorio finora poco indagato ma interessato dalla presenza di materiale archeologico in dispersione, come documentato dalle notizie di archivio;
- della consistenza, della profondità e dell'estensione degli scavi previsti per la realizzazione delle opere,

si ritiene indispensabile una sorveglianza archeologica in corso d'opera durante tutte le fasi di scavo. Si precisa, fin da ora, che, qualora durante l'assistenza archeologica dovessero emergere evidenze archeologiche, queste andranno scrupolosamente indagate attraverso uno scavo archeologico estensivo entro i limiti dell'area d'esproprio. La sorveglianza e le eventuali indagini archeologiche in estensione dovranno essere effettuate da archeologi di comprovata professionalità che opereranno, a carico della committenza, sotto la supervisione di questa Soprintendenza per quanto attiene agli aspetti di tutela e la corretta acquisizione dei dati. A tale riguardo, data la possibilità di intercettare evidenze archeologiche di epoca proto e preistorica, si precisa che, fra i professionisti incaricati, vi sia anche un archeologo con specifiche competenze in ambito preistorico e/o geo-archeologico.

## CONSIDERAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Si ricorda che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

-----

Per quanto sopra riportato, sulla base della documentazione progettuale presentata relativa all'intervento in oggetto, e tutta la documentazione pubblicata nel sito del MASE, nonché sulla base dei sopra riportati pareri e contributi istruttori, per i profili di propria competenza,



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it

## QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

esprime parere tecnico favorevole, con riferimento alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinato al rispetto delle quattro condizioni ambientali sotto elencate.

### *Condizioni per gli aspetti paesaggistici relative alle regioni Liguria ed Emilia Romagna*

1. Lungo il tracciato nella realizzazione o nella dismissione della condotta, i tagli di essenze arboree o arbustive dovranno essere limitati strettamente alle reali necessità operative ripristinando con nuove piantumazioni lo stato dei luoghi con la messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee coerenti con l'assetto vegetazionale del sito e procedendo alla rimozione delle specie aliene invasive (come ad es. Robinia pseudoacacia). Tale indicazione è da rispettare anche in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica. In ogni caso, le nuove essenze oggetto di reimpianto dovranno avere disposizione naturaliforme, raccordandosi nell'andamento alla compagine vegetale esistente; le essenze arboree e arbustive di nuovo impianto dovranno avere garanzia di attecchimento e dimensioni congrue, con sostituzione nel tempo di eventuali fallanze. Il Proponente dovrà pertanto farsi carico di un'azione di monitoraggio sullo stato di salute del verde di nuovo impianto e prevederne la sostituzione in caso di esemplari non correttamente attecchiti o compromessi dall'azione di brucatura di ungulati come caprioli e daini. Particolare cura dovrà essere posta per gli interventi in aree boscate effettuando un accurato ripristino con la piantumazione di esemplari più adulti possibile compatibilmente con la loro possibilità di attecchimento. Sempre in area boscata le piste di servizio e di cantiere per l'esecuzione dell'opera dovranno avere larghezza minima, nei limiti consentiti da ragioni tecniche e di sicurezza e, in ogni caso, al termine dei lavori bisognerà procedere alla bonifica e al ripristino morfologico e naturalistico dei luoghi a qualsiasi titolo modificati dal cantiere. Analoghe disposizioni valgono per le piazzole provvisorie e per le strade di collegamento agli impianti.
2. Le modifiche allo stato dei luoghi, in conseguenza della realizzazione dell'opera, saranno in gran parte transitorie e determinate dal necessario periodo di crescita della vegetazione e degli alberi di ripristino. La durata di tale periodo, per il completo ritorno allo stato dei luoghi originario, sarà anche determinato dalle scelte progettuali adottate. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere dettagliatamente specificate tutte le modalità tecniche e affinamenti progettuali adottati per minimizzare tali tempi

### *Condizione per gli aspetti architettonici-monumentali relativa alla regione Liguria*

3. In territorio ligure, allo scopo di escludere ogni genere di interferenza visiva tra l'impianto e il monumento denominato Castello dei Fieschi sul monte Tanano, è previsto che l'intervento venga eseguito in profondità con tecnica trenchless realizzando il "Microtunnel Fieschi". A tutela del bene culturale è necessario che, durante l'esecuzione del tunnel, vengano effettuati costanti monitoraggi dei resti storici in modo da adottare tutte le misure utili ad escludere qualsiasi forma di danneggiamento del manufatto in questione.

### *Condizione per gli aspetti archeologici relativa alla regione Liguria*

4. La parte di intervento in territorio ligure sia sottoposta al procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 c.3 del D.Lgs 50/2016, con le indagini archeologiche contenute nei paragrafi 2.3 a) , 2.3 b) e 2.3 c), riportati alla pagg. 12 e 13 del presente parere, la cui modalità di realizzazione potrà essere meglio dettagliata a seguito di sopralluoghi da parte del personale della Soprintendenza competente ed in accordo con quest'ultimo.



### **Condizione per gli aspetti archeologici relativa alla regione Emilia Romagna**

5. La parte di intervento in territorio emiliano dovrà essere sottoposta ad una sorveglianza archeologica in corso d'opera durante tutte le fasi di scavo. Si precisa, fin da ora, che, qualora durante l'assistenza archeologica dovessero emergere evidenze archeologiche, queste andranno scrupolosamente indagate attraverso uno scavo archeologico estensivo entro i limiti dell'area d'esproprio. La sorveglianza e le eventuali indagini archeologiche in estensione dovranno essere effettuate da archeologi di comprovata professionalità che opereranno, a carico della committenza, sotto la supervisione della Soprintendenza competente per quanto attiene agli aspetti di tutela e la corretta acquisizione dei dati. A tale riguardo, data la possibilità di intercettare evidenze archeologiche di epoca proto e preistorica, si precisa che, fra i professionisti incaricati, vi sia anche un archeologo con specifiche competenze in ambito preistorico e/o geo-archeologico.

### **Verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali**

#### **Ambito di applicazione delle condizioni n.1 e n.2**

**Componenti/fattori ambientali:** paesaggio e beni culturali.

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:** Ante operam – fase di progettazione esecutiva e, per le verifiche delle rinaturalizzazioni, Post Operam.

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza competente per territorio.

#### **Ambito di applicazione della condizione n. 3**

**Componenti/fattori ambientali:** paesaggio e beni culturali.

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:** Corso d'opera – fase di cantiere

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza competente per territorio.

#### **Ambito di applicazione della condizione n. 4**

**Componenti/fattori ambientali:** paesaggio e beni culturali.

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:** Ante operam e Corso d'opera

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza competente per territorio.

#### **Ambito di applicazione della condizione n. 5**

**Componenti/fattori ambientali:** paesaggio e beni culturali.

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:** Corso d'opera

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza competente per territorio.

Considerato che dai contributi istruttori delle competenti SABAP si evince come la documentazione progettuale sia risultata adeguata alla compiuta redazione della relazione paesaggistica, la presente valutazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, comprende anche il parere ex articolo 146 del D.lgs. 42/2004 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERIELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

